

59ª SEDUTA (pomeridiana)

RESOCONTO INTEGRALE

2 FEBBRAIO 2016

OGGETTO 1755

Interpellanza riguardo alle modalità adottate per le elezioni di rinnovo del CdA del Consorzio di bonifica di Piacenza e alle iniziative che si intendono assumere al riguardo. A firma del Consigliere: Foti.

(Svolgimento)

CASELLI, assessore: Grazie, presidente.

Nella sua interpellanza il consigliere Foti ha svolto un'ampia, articolata e assai puntuale disamina delle vicende afferenti alle elezioni indette dal Consorzio di bonifica di Piacenza per il rinnovo del relativo Consiglio di amministrazione, analizzando i meccanismi procedurali alla luce delle disposizioni legislative e statutarie che ne regolano lo svolgimento.

In esito alla disamina, il consigliere è giunto alla conclusione che si siano realizzate presunte gravi irregolarità, tali da inficiare l'esito del procedimento elettorale e da richiedere l'attivazione dei delicati meccanismi d'azione in via sostitutiva da parte della Giunta regionale. Ha, pertanto, richiesto se la Giunta stessa, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 42/1984, intendesse disporre della nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del provvedimento di rinvio delle elezioni consortili, al fine di garantire la correttezza della procedura e adottare gli adempimenti correttivi necessari a portare a conclusione l'intero procedimento in conformità alle vigenti disposizioni.

A parere di questa Giunta, la richiesta da lei avanzata non può essere condivisa, non già per differenti orientamenti in ipotesi anche politici, ma per stringenti ragioni di ordine giuridico. Deve, infatti, darsi atto, come del resto esplicitamente riportato nella delibera n. 2/2016, adottata dal Comitato amministrativo del Consorzio di Piacenza, che il procedimento elettorale si è regolarmente svolto nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2015 e che nei tempi previsti non è pervenuto alcun reclamo avverso alle operazioni di voto.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, dello Statuto consortile, con la stessa deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2016 il Comitato amministrativo ha, pertanto, ritualmente proceduto alla proclamazione degli eletti, dandone poi formale comunicazione alla Regione tramite una PEC il 7 gennaio 2016.

Come ben si evince dagli articoli 8 e seguenti dello Statuto del Consorzio di bonifica di Piacenza e dai vari provvedimenti attuativi adottati, il procedimento elettorale di cui trattasi rientra nella piena responsabilità degli organi consortili, che nel caso di specie risultano aver operato nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

Quale ulteriore elemento ricostruttivo della vicenda e del contesto di riferimento a supporto della posizione assunta da questa Giunta rispetto alla vicenda in questione, deve altresì essere richiamata l'ordinanza del 10 dicembre 2015 con cui il TAR di Parma ha deciso sul ricorso presentato contro la Regione Emilia-Romagna e contro il Consorzio di bonifica di Piacenza per l'annullamento di deliberazioni consortili relative all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi consortili ritenendo che, a un primo sommario esame, non sussistesse il *fumus bonis iuris* e, dunque, considerando infondate, almeno in quella fase di giudizio, le ragioni di doglianza prospettate.

Venendo al punto focale della sua interpellanza lei, consigliere, invoca l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 42/1984, chiedendo se la Giunta regionale intenda intervenire nei confronti degli organi del Consorzio, al fine di riformare gli atti da questi adottati, a suo parere illegittimamente, nell'ambito del procedimento elettorale. Tale richiesta non può essere accolta in quanto i presupposti dell'intervento non sono rinvenibili nel caso in esame.

La Giunta, in virtù dell'articolo 20 della legge n. 42/1984, dispone sia di poteri sostitutivi, che comprendono anche il compimento degli atti dovuti dagli organi del Consorzio rispetto ai quali siano inadempienti sulla base dell'articolo 20, comma 1, sia del potere di scioglimento degli organi a fronte di eventuali irregolarità non sanabili. Può, altresì, procedere alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario o, comunque, non superiore a un anno, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi, consorziati rappresentati nel periodo commissariale da una Consulta, sempre nominata dalla Giunta regionale in base all'articolo 20, commi 2 e 3.

Nel caso di ispecie, tuttavia, non si ritengono sussistenti né i presupposti per l'intervento individuati dal citato comma 1 né quelli di cui ai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 20. A quanto risulta a questa Giunta, infatti, gli organi consortili hanno adottato tutti gli atti che la procedura prevede e hanno regolarmente presidiato il procedimento elettorale, comunicandone ritualmente gli esiti alla Regione. Di fronte a passaggi procedurali non compiutamente disciplinati, hanno compiuto scelte amministrative per portare a termine la procedura.

Non pare, dunque, a questa Giunta di dover intervenire per rettificare il contenuto di tali atti, che non corrisponde a un'inerzia né tantomeno integra i presupposti di gravi irregolarità non sanabili.

È, peraltro, di tutta evidenza che la scelta di intervenire in via sostitutiva presenta profili di particolare delicatezza, perché l'esercizio di poteri che comportano la sostituzione di organi di un ente come a quelli di un altro ordinariamente competente nell'adempimento di un determinato atto, ovvero che comportino una norma da parte dei primi di organi straordinari dell'ente sostituito, concorre a limitare l'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione. Pertanto, l'intervento in via sostitutiva per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia e inadempimento da parte dell'ente competente, troverà giustificazione nell'esigenza di salvaguardare interessi unitari che risulterebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimo, e non risulta essere questo il caso.

Fermo quanto sopra, in prospettiva ben possono avanzarsi proposte della Regione rispetto al sistema delle bonifiche attraverso, ad esempio, la revisione degli atti posti a presidio dell'organizzazione degli enti medesimi, a iniziare dallo schema tipo di Statuto adottato a suo tempo con la delibera di Giunta regionale n. 1032/2010. Tale percorso andrà, comunque, condotto nell'ottica di una valorizzazione dei Consorzi di bonifica, che questa Giunta ritiene rappresentino un valore indiscutibile per il Governo e, non di meno, per la sicurezza del territorio. Muovendo, dunque, dal valore primario e irrinunciabile di tali enti, snodi cruciali sul territorio, anche in termini di sicurezza, ne potrà essere rafforzato il ruolo e potranno essere resi più efficaci i meccanismi di rappresentanza.